



**UNIVERSITÀ  
DI PARMA**

## IL RETTORE

Preso atto dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo;  
 visto il Codice di comportamento ed il Codice Etico di Ateneo;  
 richiamato il “Regolamento di Ateneo per il conferimento e il rinnovo di Assegni di Ricerca, di cui all’art. 22 della Legge n. 240 del 30.12.2010”, emanato con Decreto Rettoriale rep. DRD n. 2725/2019 prot. n. 220998 in data 31.10.2019;  
 richiamate le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, seduta del 26.05.2022, e del Senato Accademico, seduta del 28.06.2022, con cui è stato rispettivamente espresso parere favorevole e approvazione della revisione del medesimo Regolamento, al quale sono state apportate modifiche ed integrazioni;  
 ravvisata l’opportunità, per quanto sopra espresso, per ragioni di semplificazione e speditezza dell’azione amministrativa, di procedere all’emanazione del predetto Regolamento, nella versione definitiva, così come approvata dai suddetti Organi di Governo di Ateneo;

## decreta

è emanato il “Regolamento di Ateneo per il conferimento e il rinnovo di Assegni di Ricerca, di cui all’art. 22 della Legge n. 240 del 30.12.2010”, nel testo allegato al presente Decreto Rettoriale che ne costituisce parte integrante.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Decreto Rettoriale sul sito web istituzionale di Ateneo.

Prof. Paolo Andrei

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile	Area Dirigenziale Personale e Organizzazione	
R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo	U.O. Amministrazione Personale Docente	Dott.ssa Marina Scapuzzi



## REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO E IL RINNOVO DI ASSEGNI DI RICERCA DI CUI ALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30.12.2010

### Art. 1

#### OGGETTO, REQUISITI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento degli Assegni di ricerca attribuiti dall'Università di Parma, più oltre denominata Università, tramite procedure selettive, ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010.
2. Possono essere titolari degli Assegni studiosi in possesso di laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento o titolo equivalente e curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
3. Il titolare di Assegno di ricerca in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma precedente deve essere collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'Assegno di ricerca.
4. Il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, possono costituire requisito obbligatorio ai fini dell'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.
5. I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche e gli ulteriori requisiti, sono indicati specificamente nei relativi avvisi di selezione. Per quanto riguarda la laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento o titolo equivalente conseguita presso Università estere, ai fini della partecipazione alla selezione, è necessario che la stessa sia riconosciuta idonea secondo quanto indicato nel Bando.  
E' possibile prescindere dall'emanazione del bando e dalle relative procedure di selezione, indicati nel presente regolamento, nel caso di soggetti già selezionati sulla base di specifici requisiti e procedure



nell'ambito di programmi e progetti nazionali, europei o internazionali promossi dal MUR, da altri Ministeri nazionali, dalla Commissione Europea, da altri organismi nazionali ed internazionali di natura governativa o pubblica, che prevedano una selezione comparativa effettuata dallo stesso ente erogatore del finanziamento o da apposite commissioni di valutazione specificatamente individuate, che conducano alla individuazione del soggetto fisico cui assegnare il contributo finanziario per lo svolgimento di attività di ricerca tramite una contrattualizzazione del medesimo. Tale contratto potrà avere un importo superiore al tetto massimo previsto dal comma 1 art. 3 del Regolamento di Ateneo nonché una durata massima corrispondente alla durata prevista del progetto finanziato, fatti salvi i limiti previsti dalla vigente normativa. In tali casi la deliberazione di attivazione del Consiglio di Dipartimento attesterà la sussistenza degli indicati requisiti di conferibilità, dell'importo e di durata del contratto, oltre agli altri requisiti indicati dal presente regolamento, necessari al perfezionamento dell'assegno.

## Art. 2

### DURATA E RINNOVO

1. Gli Assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili entro i termini di durata di cui al comma 3.
2. Gli Assegni non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati fra assegnista e Università di Parma ai sensi dell'art. 1, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'Assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli Assegni di cui al presente regolamento e dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 240/2010 intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.



## Art. 3

### IMPORTO E TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO

1. L'importo annuo degli Assegni di ricerca al netto degli oneri a carico dell'amministrazione è determinato in misura variabile all'interno di sei fasce, anche in considerazione della complessità del progetto di ricerca:

1^fascia	€ 19.367
2^fascia	€ 22.054
3^fascia	€ 24.742
4^fascia	€ 27.429
5^fascia	€ 30.116
6^fascia	€ 45.000

La 6^ fascia è finalizzata al reclutamento di giovani ricercatori in possesso di elevata qualificazione ed esperienza. Tali requisiti dovranno essere adeguatamente dettagliati nella richiesta di istituzione della posizione.

Con Delibera del CdA le suddette fasce potranno subire variazioni a seguito di modifiche delle aliquote contributive.

2. L'importo dell'Assegno è erogato in rate mensili posticipate. L'assegno è esente da IRPEF. Agli Assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; il collaboratore deve effettuare l'iscrizione alla gestione INPS.
3. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari degli Assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

## Art. 4

### ATTIVAZIONE E SELEZIONE

1. La procedura selettiva, per titoli e colloquio, è bandita con decreto del Rettore. Al bando verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Università, sul sito del Ministero e dell'Unione Europea, per un periodo di 15 giorni.
2. L'attivazione degli Assegni deve essere deliberata dal Consiglio di Dipartimento/Centro. La delibera deve indicare:



- 1) nome del Tutor sotto la cui direzione si svolge l'attività di ricerca;
  - 2) durata e importo dell'Assegno;
  - 3) attestazione della disponibilità della copertura finanziaria al momento della richiesta di attivazione della procedura;
  - 4) titolo del progetto di ricerca, Settori Scientifico Disciplinari ovvero l'Area Disciplinare di pertinenza dell'Assegno, obiettivi della ricerca e programma del colloquio;
  - 5) requisiti di ammissione;
  - 6) eventuali ulteriori requisiti di qualificazione scientifica del candidato;
  - 7) entità e provenienza del finanziamento, i cui fondi dovranno già essere iscritti al bilancio del Dipartimento, compatibilmente con quanto previsto da specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, nonché dalla regolamentazione dei finanziamenti pubblici alla ricerca derivanti dai Fondi Europei e Regionali;
  - 8) i tre componenti effettivi della commissione selettiva più due supplenti per il caso di impedimento;
  - 9) data e orario di svolgimento del colloquio;
  - 10) eventuale diversa ripartizione del punteggio per titoli, pubblicazioni e curriculum, tra le categorie di cui al successivo articolo 6, lett. a, motivata da specifiche esigenze del progetto di ricerca.
3. La delibera adottata sarà trasmessa al competente ufficio che provvederà all'emissione del bando con decreto del Rettore. Ai sensi dello Statuto, il Direttore del Dipartimento/Centro potrà richiedere al Rettore di avviare le procedure selettive per il conferimento dell'Assegno. La richiesta verrà sottoposta a ratifica nel primo Consiglio di Dipartimento utile.
4. L'ateneo, attraverso il Fondo MUR dedicato, provvede ad assicurare la copertura finanziaria integrativa dell'indennità da corrispondere al lavoratore nel periodo di astensione obbligatoria per maternità.

## **Art. 5**

### **COMMISSIONE**

1. La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento ed è composta da tre docenti, di cui uno con ulteriori funzioni di segretario verbalizzante, individuati tra professori di ruolo di I e II fascia o ricercatori del Settore Scientifico-



Disciplinare oggetto di bando o di Settori Scientifico-Disciplinari, dichiarati riconducibili alla declaratoria di cui al Settore Scientifico-Disciplinare oggetto di bando come da DM 855/2015, oppure fra soggetti esperti di comprovata competenza nelle materie oggetto dell'assegno. I tre componenti della commissione possono essere anche esterni all'Ateneo e, in ogni caso, salva comprovata impossibilità, almeno uno deve essere esterno al Dipartimento. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

2. Le commissioni possono avvalersi di esperti di lingua straniera. Al termine dei lavori la commissione redige un apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.
3. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione.

## Art. 6

### VALUTAZIONE

1. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio. I criteri di valutazione delle singole commissioni sono analiticamente determinati, ai fini della valutazione globale, espressa in centesimi, nei limiti massimi appresso indicati:  
60 punti per i titoli, pubblicazioni e curriculum così ripartiti:
  - fino a 10 punti per il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero, coerente con il Settore per il quale viene attivato l'Assegno ovvero per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica;
  - fino a 40 punti per pubblicazioni rispondenti ai criteri di catalogazione definiti dal CIVR, ed attitudine alla ricerca scientifica dimostrata attraverso la formulazione di un giudizio che tenga conto dei titoli e del curriculum presentati dal candidato;
  - fino a 10 punti da distribuire ai diplomi di specializzazione, attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea, ovvero collegati al servizio prestato a seguito di contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, o presso istituzioni private o consorzi che svolgono attività di ricerca debitamente attestati, ove compaia la decorrenza e la durata dell'attività svolta, nonché altri titoli, debitamente documentati idonei a qualificare la professionalità del candidato;
  - 40 punti per il colloquio.



2. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio, secondo modalità stabilite dal bando. I candidati debbono essere avvertiti della data del colloquio con almeno sette giorni di anticipo.

Immediatamente prima dell'inizio di ciascun colloquio, la commissione determina i quesiti da porre ai singoli candidati. Tali quesiti sono estratti a sorte da ciascun candidato. Nel corso del colloquio la Commissione dovrà verificare la capacità di trattare gli argomenti riguardanti le materie del settore in almeno una lingua straniera.

Gli esiti del colloquio, verificata la regolarità formale degli atti, sono pubblicati sul sito web di Ateneo.

La Commissione selezionatrice può svolgere il colloquio anche in modalità telematica.

3. La Commissione forma la graduatoria finale in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum, al punteggio riportato nel colloquio. Sono idonei coloro che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 30 per i titoli e 30 per il colloquio.
4. Gli Assegni sono conferiti ai candidati che abbiano conseguito il punteggio complessivo maggiore secondo l'ordine della graduatoria finale. A parità di merito è preferito il candidato di età anagrafica più giovane.

Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.

## **Art. 7**

### **RINUNCIA, MANCATA ACCETTAZIONE E RECESSO**

1. Nel caso di rinuncia da parte del candidato vincitore della procedura selettiva, di risoluzione per mancata accettazione entro il termine di cui all'art. 8 o recesso dell'assegnista, ed a condizione che residui un periodo non inferiore a 6 mesi per la conclusione del progetto di ricerca, gli Assegni, su formale richiesta del Dipartimento, possono essere conferiti ai candidati che siano risultati idonei, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, previa integrazione del budget relativo alla copertura della durata minima dell'Assegno.
2. Il recesso è soggetto a un termine di preavviso di 15 gg. Su richiesta dell'interessato, previo parere favorevole del tutor, il rispetto del termine di cui sopra può essere derogato.
3. Nel caso di non attribuzione dell'Assegno di ricerca, su richiesta scritta del Tutor, si provvede nuovamente alla pubblicazione del bando di selezione. In tal caso il Tutor dovrà trasmettere



nuovamente all'Ufficio preposto, tutte le informazioni richieste per l'attivazione, di cui all'art. 4.2, tenendo conto anche del rispetto delle tempistiche dell'ente finanziatore.

## Art. 8

### STIPULA DEL CONTRATTO, DECADENZA E RISOLUZIONE

1. Gli Assegni sono conferiti con contratto di diritto privato. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non può avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle università.
2. Gli Assegni, previa stipula del contratto, decorrono dal 1° o dal 16 del mese, fatti salvi i casi di contratti stipulati con vincitori di Progetti di Ricerca di alta qualificazione, per i quali la data di decorrenza sia vincolata alla data di inizio prevista dal Progetto stesso.
3. Decadono dal diritto all'Assegno coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio. Il direttore del Dipartimento/Centro deve dare comunicazione scritta al Rettore dell'avvenuto inizio dell'attività di ricerca.
4. Possono essere giustificati ritardi dovuti a comprovati gravi ed imprevedibili motivi.
5. Nei casi di gravi inadempienze ed in ogni caso di giusta causa, segnalate dal Tutor e/o dal Consiglio di Dipartimento/Centro, il contratto può essere risolto, sentito l'interessato, su proposta del Consiglio di Dipartimento/Centro, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il contratto può inoltre essere risolto, a discrezione dell'Università, nel caso di assenza per malattia quando la durata della stessa risulti superiore, nell'arco della durata del contratto, a novanta giorni.

Il presente contratto si risolve automaticamente, senza obbligo di preavviso, nelle seguenti ipotesi:

- a) ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
- b) ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a 10 giorni;
- c) grave violazione del regime delle incompatibilità di cui all'art. 12 del presente regolamento;
- d) valutazione negativa sull'attività di ricerca espressa dal Consiglio del Dipartimento/Centro.

## Art. 9

### RINNOVO E PROROGA DEGLI ASSEGNI DI RICERCA



1. Il rinnovo dell'Assegno, per un periodo, non inferiore alle 12 mensilità e nei limiti di durata generale previsti dell'Assegno di ricerca, dovrà essere richiesto dal Tutor ed autorizzato dal Consiglio di Dipartimento, dopo l'approvazione della relazione finale sull'attività di ricerca. E' possibile rinnovare assegni per una durata inferiore ad un anno e in ogni caso non inferiore a sei mesi esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale.
2. La delibera di rinnovo dovrà contenere l'attestazione della provenienza e della disponibilità della copertura finanziaria. La procedura di rinnovo dovrà essere attivata all'inizio del mese di scadenza dell'Assegno e terminata, inderogabilmente, entro la data di scadenza.
3. L'importo dell'assegno sarà prelevato direttamente dai budget dei Dipartimenti/Centri interdipartimentali di ateneo. Dell'intervenuto rinnovo dovrà essere data tempestiva notizia all'Ufficio competente per gli adempimenti conseguenti.
4. Fermo restando quanto enunciato al comma 1, ed ai soli fini di consentire il raggiungimento degli obiettivi della ricerca in atto, l'assegno può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo inferiore all'anno alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, per l'assegnista.

## **Art. 10**

### **DIRITTI, DOVERI E ATTIVITA' DEI TITOLARI DEGLI ASSEGNI**

1. L'attività di ricerca si svolge sotto la direzione di un professore di ruolo o ricercatore (Tutor).
2. I titolari degli Assegni sono impegnati nelle attività di ricerca previste nel contratto e preventivamente valutate dal Dipartimento/Centro come compatibili con i programmi di ricerca del Dipartimento stesso; possono prendere parte a tutte le attività programmate dal Dipartimento/Centro per la promozione della ricerca e la diffusione dei risultati; svolgono esclusivamente attività di ricerca e pertanto non devono essere impegnati in attività di mero supporto tecnico nell'ambito di specifici programmi di ricerca.
3. I titolari di Assegni possono svolgere attività didattica nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
4. Il Dipartimento/Centro è tenuto a fornire annualmente al singolo titolare di Assegno i supporti necessari alla realizzazione del suo programma di ricerca, garantendo l'accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-amministrativi. L'attività di ricerca del titolare di Assegno viene svolta all'interno del Dipartimento/Centro e in altre strutture dell'Università in base al



programma di ricerca. L'eventuale attività di ricerca all'esterno dell'Università deve essere proposta dal Tutor ed approvata dal Consiglio di Dipartimento/Centro.

5. I titolari degli Assegni sono tenuti a presentare annualmente, e comunque al termine del rapporto, al Consiglio del Dipartimento/Centro di afferenza una particolareggiata relazione sull'attività di ricerca svolta vistata dal Tutor. A richiesta, un'apposita Commissione nominata dal Consiglio del Dipartimento/Centro d'afferenza si esprime in merito alla relazione confermando o meno l'Assegno. In caso di giudizio negativo il contratto è risolto di diritto.
6. Nel contratto deve essere citata la possibilità di eventuale periodo di soggiorno all'estero, di norma non superiore, ad un anno nell'arco di un biennio, presso una o più qualificate università o enti di ricerca. Il titolare dovrà ottenere specifica attestazione del periodo trascorso presso le strutture predette. Il periodo di permanenza all'estero, nei limiti sopra indicati, può essere ripetuto di biennio in biennio.
7. Ai sensi dell'art. 18, co. 5 lett. b, della L. n. 240/2010, agli Assegnisti è consentita la partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca dell'università, qualunque ne sia l'ente finanziatore.

## **Art. 11**

### **PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

1. La titolarità dei risultati derivanti dalla attività di ricerca dell'assegnista è disciplinata dall'art. 65 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale.

L'assegnista ha diritto di pubblicare i risultati della propria attività di ricerca, salvo che la pubblicazione non pregiudichi il diritto dell'università alla tutela dei risultati. L'assegnista è inoltre obbligato a depositare nella Banca Dati IRIS – Archivio della ricerca dell'Università di Parma, copia delle pubblicazioni prodotte. L'assegnista è inoltre obbligato a comunicare senza ritardo l'avvenuto conseguimento dei risultati al Responsabile scientifico al quale spetta la verifica della sussistenza dell'eventuale pregiudizio. In ogni caso, con la sottoscrizione del contratto, sarà richiesto all'assegnista di firmare apposito accordo di riservatezza con la struttura che ha attivato l'assegno.

## **Art. 12**

### **DIVIETO DI CUMULO E INCOMPATIBILITÀ**



1. Gli Assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di Assegni e con la partecipazione ai corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, nonché Master Universitari.
2. Resta fermo in materia di aspettativa quanto previsto dall'art. 1 del presente Regolamento, in conformità al disposto dell'art. 22, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Fermo restando l'obbligo di integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di Assegni possono richiedere al Direttore di Dipartimento, previo parere favorevole del Tutor, l'autorizzazione a svolgere altre attività compatibili, a condizione che le attività in questione:
  - a) non comportino comunque un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di Assegno;
  - b) non rechino alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Ateneo;
  - c) si svolgano in tempi e con modalità compatibili con il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

La valutazione di compatibilità con l'espletamento delle funzioni connesse all'attività di ricerca è demandata al Responsabile scientifico del progetto ed al Direttore del Dipartimento. L'autorizzazione è di competenza del Direttore del Dipartimento.

4. In riferimento alla seguente casistica si prevede:
  - Dottorato di ricerca: previa autorizzazione del Direttore di Dipartimento, il titolare di Assegno può frequentare corsi di dottorato di ricerca, senza usufruire della relativa borsa, nei settori disciplinari attinenti alle attività di ricerca connesse all'Assegno.
  - Docenza a contratto: i titolari di Assegni possono svolgere incarichi per attività di insegnamento conferiti ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo quanto previsto dal relativo regolamento dell'Università.
  - Scuole di specializzazione: è incompatibile con l'Assegno di ricerca l'iscrizione alle Scuole di Specializzazione del settore medico di cui al D.Lgs. 368/1999 e successive modificazioni, il cui accesso è riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia. Per tutte le altre Scuole rivolte a laureati non medici il Direttore di Dipartimento può autorizzare il titolare di Assegno di ricerca a frequentare la Scuola di Specializzazione a condizione che:
    - non sia prevista l'erogazione di alcuna borsa di studio;
    - il Tutor dell'Assegno di ricerca esprima parere favorevole;



- il direttore della Scuola di Specialità esprima parere favorevole;
- risultati garantito l'integrale assolvimento dei compiti affidati all'assegnista.

In assenza di detta autorizzazione, si applica la sospensione del corso degli studi fino al termine dell'Assegno.

5. E' consentita agli assegnisti la stipulazione, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, di appositi contratti ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile. In particolare è possibile il conferimento agli assegnisti, da parte del Dipartimento, di incarichi strumentali all'esecuzione di prestazioni in conto terzi, commissionata al Dipartimento stesso ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/1980 e del relativo regolamento dell'Università.
6. I titolari degli Assegni che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletarla, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.
7. Ai fini dei divieti e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all'atto della stipula del contratto il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare all'Università qualsiasi variazione, rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa. Il candidato dovrà inoltre attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l'insussistenza della situazione di incompatibilità di cui all'art. 18 comma 1 lettera c) della L. 240/2010.

## **Art. 13**

### **MEDICI TITOLARI DEGLI ASSEGNI PER L'AGGREGAZIONE SCIENTIFICO DISCIPLINARE DELLE SCIENZE MEDICO-CLINICHE**

1. I medici vincitori degli Assegni per le scienze medico - cliniche, in relazione alle esigenze delle loro attività di ricerca, su proposta motivata del Consiglio di Dipartimento, sentito previamente il Tutor, possono esercitare attività assistenziale nell'ambito dell' Azienda sanitaria di riferimento, secondo le modalità previste dagli accordi Università-Azienda.
2. L'attività assistenziale svolta dall'assegnista è regolata da specifici accordi stipulati tra l'Università e l' Azienda sanitaria di riferimento.

## **Art. 14**



## ASSENZE E INTERRUZIONI

1. L'erogazione dell'Assegno è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità/ paternità, malattia. In tali casi, la durata del rapporto si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del piano di formazione, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione. Il titolare dell'Assegno è tenuto a comunicare alla struttura ed al competente Ufficio il verificarsi delle circostanze di cui al presente comma che impongono la sospensione.
2. Compatibilmente con le esigenze della ricerca e delle eventuali disposizioni dell'ente finanziatore, l'erogazione dell'assegno può inoltre essere sospesa anche in caso di altre assenze prolungate che rendano oggettivamente impossibile lo svolgimento dell'attività di ricerca, autorizzata dal Consiglio della struttura di riferimento, previo parere favorevole del Tutor.

### Art. 15

#### ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ai sensi dell'art. 39 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.  
Le disposizioni di cui all'art. 11 si applicano ai rapporti di lavoro attivati successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.